

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1660 DEL 09/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG. MASSIMO GIUSTI - ASSENSO AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ALL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1863/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: per il Dirigente, f.to Sara Baldassin

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con provvedimento n. 1009 del 29/08/2022 l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti ha comunicato di aver accolto la domanda di mobilità del sig. Massimo GIUSTI, assistente amministrativo (categoria C) a tempo indeterminato, a seguito di espletamento di avviso di mobilità volontaria;
- con nota prot. n. 76934 del 01/09/2022 il sig. Massimo GIUSTI, in servizio presso la Direzione amministrativa, ha chiesto il nulla osta al trasferimento in oggetto ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il Direttore Amministrativo ha espresso parere favorevole al trasferimento per mobilità volontaria del sig. Massimo Giusti presso l'Azienda U.L.S.S 1 Dolomiti.

Considerato che:

- la decorrenza del trasferimento verrà successivamente definita in accordo con l'Azienda di destinazione;
- questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente all'atto del trasferimento, che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Visti e richiamati:

- l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, aggiornato dall'art. 4 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 11/8/2014 n.114 il quale prevede che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante il passaggio diretto di dipendenti di cui all'art.2, comma 2, appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso alte amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza";
- l'art.5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review");
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che "*le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente*".

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di:

- prendere atto che l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti, con provvedimento n. 1009 del 29/08/2022 ha accolto la domanda di trasferimento del sig. Massimo GIUSTI, assistente amministrativo

(categoria C) a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n.7 a seguito espletamento di avviso di mobilità;

- concedere il prescritto nulla osta al trasferimento richiesto dal sig. Massimo Giusti con nota prot. n. 76934 del 01/09/2022, a decorrere dalla data che verrà successivamente concordata con l'Azienda di destinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto che l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti con provvedimento n. 1009 del 29/08/2022 ha accolto la domanda di trasferimento del sig. Massimo GIUSTI, assistente amministrativo (categoria C) a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n.7, a seguito espletamento di avviso di mobilità;
2. di concedere al sig. Massimo GIUSTI il nulla osta richiesto per il trasferimento all'Azienda citata, a seguito procedura di mobilità volontaria, dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, aggiornato dall'art. 4 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 11/8/2014 n.114, come in premessa specificato;
3. di fissare successivamente, in accordo con l'Azienda di destinazione, la decorrenza del trasferimento;
4. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.